



STATUTO

CIRCOLO DELLA STAMPA DI LUCCA ETS

Articolo 1.

Elementi costitutivi

È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l'associazione denominata "Circolo della stampa di Lucca: formazione, cultura e sport ETS" (a seguire: associazione).

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'associazione è apartitica e aconfessionale e si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico.

Articolo 2.

Sede legale e sedi secondarie

L'associazione ha sede legale nel comune di Lucca, in viale Idelfonso Nieri, 121, San Concordio in Contrada, 55100 Lucca.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3.

Durata

L'associazione ha durata illimitata. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2024. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si conclude il giorno 31 dicembre di ogni anno solare.

Articolo 4.

Regole

L'associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente e agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

L'associazione potrà redigere regolamenti finalizzati a definire ulteriori modalità operative e gestionali ritenute necessarie, il cui contenuto sarà subordinato alle disposizioni previste dal presente statuto.

È esplicitamente escluso il fine di lucro.

Articolo 5.

Obiettivi e finalità

L'associazione esercita, in via esclusiva o, comunque, in via principale, in conformità con il disposto dell'art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività di interesse generale che abbiano per oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a seguire elencate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sono consentite attività di raccolta fondi.

È consentito lo svolgimento anche di attività aventi diverso oggetto purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale indicate, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 secondo i criteri e i limiti stabiliti con il Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

Articolo 6.

Attività e destinatari

L'associazione si propone di conseguire le finalità di cui all'art. 5 mediante lo svolgimento di attività senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le attività promosse dall'associazione potranno consistere nell'erogazione di prestazioni su base volontaristica, avere forma di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi, di mutualità, di produzione e/o scambio di beni e/o servizi; potranno, nello specifico, consistere in:

a) eventi formativi nell'ambito dell'informazione e della comunicazione, con particolare riguardo alla formazione giornalistica e alla deontologia professionale, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, enti, associazioni e pubbliche amministrazioni interessate a iniziative di divulgazione del sapere nell'ambito della comunicazione e di una corretta informazione;

b) occasioni di riflessione su temi di attualità, volte anche all'approfondimento degli aspetti attinenti all'ambito della comunicazione, del linguaggio mediatico e dell'informazione, improntate ai criteri della multi-disciplinarietà, con l'obiettivo di crescita professionale e per stimolare il dialogo, il dibattito e il confronto su questioni di carattere e interesse generale per il cittadino;

c) iniziative formative rivolte ai giovani, anche nell'ambito dell'istituzione scolastica, per fornire e diffondere strumenti per la conoscenza dei linguaggi mediatici attraverso attività di gruppo, laboratori e concorsi, volti a diffondere nei ragazzi la consapevolezza degli strumenti della comunicazione giornalistica, favorendo l'acquisizione di abilità non soltanto nella redazione di testi giornalistici ma favorendo anche una lettura critica e consapevole delle fonti e degli strumenti dell'informazione;

d) assistenza e informazione ai soci e a terzi interessati ad intraprendere la professione giornalistica con richiamo all'articolo 2 comma c del Testo unico dei doveri del giornalista, dove si richiama la promozione della solidarietà tra colleghi;

Tali attività potranno essere esercitate mediante:

- Stipula di appositi accordi, protocolli e convenzioni con pubbliche amministrazioni e soggetti privati nonché adesione ad altri enti del Terzo Settore che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione con l'obiettivo ultimo di realizzare una virtuosa collaborazione che porti a reciproci risultati positivi per le parti;
- Partecipazione a bandi e concorsi, l'accesso a finanziamenti pubblici e privati, a sponsorizzazioni e ogni altra attività utile ai fini del perseguimento dei propri obiettivi sociali;
- Realizzazione di progetti, strumenti e iniziative di qualunque genere atti a favorire la crescita della cultura, lo sviluppo dell'individuo e di elementi di socialità anche nell'ottica del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; stimolando forme di partecipazione, di cittadinanza attiva, di relazione con il territorio;
- La condivisione di conoscenze, risorse, know how con realtà pubbliche e private impiegate in finalità affini.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'associazione potrà anche avvalersi, ravvisate le necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche facendo ricorso ai membri delle associazioni a essa associate, con le modalità e nei limiti fissati dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

L'associazione potrà inoltre dotarsi di una struttura amministrativa e di governo, in conformità al presente statuto e alla normativa applicabile, atta alla realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale.

Articolo 7.

Risorse e Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. corresponsione delle quote sociali e di erogazioni liberali da parte dei propri associati;
2. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
3. acquisizioni mobiliari e immobiliari a qualunque titolo;
4. donazioni, lasciti e altre elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, inclusi singoli cittadini, anche a mezzo di convenzioni;
5. gestione economica del patrimonio e di eventuali fondi;
6. sussidi e contributi concessi da soggetti pubblici e privati di qualunque genere;
7. entrate derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali rispetto a quelle principali ai sensi dell'art.6 del Dlgs 117/2017;
8. Entrate da raccolta fondi.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione.

Articolo 8

Ammissione dei soci e diritti degli associati

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono associarsi tutti coloro che siano in possesso dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti o a quello dei giornalisti pubblicisti oltre a tutte le persone italiane o straniere che condividano lo spirito e le finalità dell'associazione.

Possono inoltre rivestire la qualità di associato altri enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo a seguito di richiesta avanzata per iscritto dall'aspirante socio che si impegna ad aderire integralmente al presente statuto e a ogni altra eventuale norma interna di governo dell'associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo deve comunicare tale decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.

I rapporti tra i soci, di qualunque tipologia, sono improntati al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza, anche in relazione all'elettività delle cariche sociali. Gli associati godono tutti dei medesimi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e, in nessun caso, sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento a condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi altra natura.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. È esclusa, a qualunque titolo, la restituzione della quota associativa versata.

Ciascun associato ha il diritto partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, godere del pieno elettorato attivo e passivo, essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge, recedere dall'appartenenza all'associazione, esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al consiglio direttivo. Ogni associato, con riferimento alla propria qualità di socio, ha parità di diritti all'interno dell'associazione. Ogni socio ha diritto a un voto.

Articolo 9.

Doveri dei soci

Ciascun socio è tenuto:

- a versare la quota associativa secondo quanto stabilito dall'associazione;
- a rispettare il presente statuto e ogni eventuale norma organizzativa, comportamentale e di indirizzo stabilite con regolamenti ulteriori definiti successivamente, ivi incluse le delibere degli organi sociali;
- a partecipare alla vita associativa, contribuendo alla realizzazione delle attività statutarie in modo spontaneo e gratuito;
- a tenere un'irrepreensibile condotta civile e morale, un comportamento leale, corretto e di buona fede nei confronti dell'associazione e degli altri associati.

Ogni associato, con riferimento alla propria qualità di socio, ha parità di doveri.

Articolo 10.

Recesso e perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato al consiglio direttivo. La comunicazione deve avvenire a mezzo scritto con conferma dell'avvenuta ricezione. Il consiglio direttivo, preso atto del recesso dell'associato, conferma allo stesso l'avvenuta cancellazione dal libro soci dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto, svolga attività in contrasto con quella dell'associazione, non osservi le delibere prese dai competenti organi, arrechi danni morali o materiali all'associazione. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di opporre le proprie deduzioni. Avverso la decisione di esclusione da parte del consiglio direttivo può essere presentato ricorso all'assemblea entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso l'assemblea è tenuta a esprimersi. Fino alla deliberazione dell'assemblea sul ricorso il socio è sospeso. La qualità di associato è intrasmissibile.

Articolo 11.

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

l'assemblea dei soci;

il consiglio direttivo

Laddove ritenuto necessario, in conformità del disposto degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, potranno essere nominati l'organo di controllo e l'organo di revisione, al verificarsi delle condizioni previste da tali articoli.

L'assemblea può deliberare la costituzione di un collegio dei probiviri, organo eventuale preposto a dirimere le controversie tra associati e tra questi e l'associazione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 12.

L'Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci il cui rapporto con l'associazione sia regolarmente costituito, ivi incluso il pagamento della quota associativa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo mediante avviso scritto da inviare, anche a mezzo email, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea è, inoltre, convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e devoluzione del patrimonio mentre, in tutti gli altri casi, è ordinaria.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia senza che ciò renda disagevole per i soci parteciparvi. Gli incontri dell'assemblea potranno anche essere tenuti attraverso modalità telematiche che consentano il corretto riconoscimento di ciascun associato partecipante.



Articolo 13.

Compiti e attribuzioni dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci in sede ordinaria:

- 1) discute e approva il bilancio di esercizio dell'associazione e, qualora previsto, quello preventivo;
- 2) discute e approva le linee generali del programma di attività sociali;
- 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali dell'associazione;
- 4) delibera in via definitiva su eventuali provvedimenti sanzionatori di qualunque genere o di esclusione dei soci;
- 5) delibera in merito a proposte di regolamenti, o modifiche o integrazioni;
- 6) discute e delibera sugli specifici argomenti all'ordine del giorno della singola adunanza;
- 7) delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dello statuto;
- 8) delibera in merito alla definizione di un organo di controllo e revisione, qualora ciò si renda necessario;
- 9) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'assemblea vota per alzata di mano; su proposta del consiglio direttivo, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio associativo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 14.

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega per iscritto. A ciascun associato possono essere conferite un massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza. L'assemblea straordinaria approva in prima convocazione eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta degli associati che delibera con i due terzi dei voti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Le delibere dell'assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le delibere prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 15.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 117/2017 ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea e mette in atto le delibere assembleari e consiliari.

Compiti specifici affidati al consiglio direttivo sono:

- nominare al proprio interno presidente, segretario, tesoriere e, qualora definito, il vice presidente;
- redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo oppure, ove previsto, bilancio di esercizio o bilancio sociale;
- amministrare l'associazione e assicurare l'esecuzione delle delibere e delle linee d'indirizzo dell'assemblea;
- conferire ai consiglieri e ai soci eventuali deleghe operative;
- realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- curare la tenuta dei libri sociali, di sua competenza;
- recepire proposte da parte dei soci e portarle all'attenzione dell'assemblea;
- ove sia necessario, proporre in ordine a regolamenti interni nonché in merito a loro modifiche da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- deliberare in merito all'adesione dei nuovi soci;
- proporre le quote annuali di adesione all'assemblea che delibera;
- proporre l'istituzione di uffici, sezioni, gruppi territoriali e, comunque, attività e iniziative relative alla struttura amministrativa e organizzativa dell'associazione, definendone funzioni e deleghe;
- decidere sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- Il consiglio direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente.

Il consiglio direttivo resta in carica per tre anni, rinnovabili. Ogni consigliere, indipendentemente dalla carica rivestita, presta il suo impegno a titolo gratuito. La decadenza del singolo consigliere non comporta la decadenza dell'intero consiglio che sarà ricostituito attingendo alla lista dei non eletti. Qualora non vi sia una lista di non eletti disponibile, il consiglio direttivo resta in carica se garantita la presenza del 50% dei suoi membri effettivi (3 consiglieri).

Qualora il numero di membri del consiglio dovesse scendere sotto al numero minimo previsto dal presente statuto prima della scadenza del mandato verrà convocata una assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente agli incontri del consiglio direttivo; il consigliere che non si presenta, senza porre adeguata giustificazione, a tre incontri consecutivamente, decade automaticamente.

Gli incontri del consiglio direttivo sono validamente costituiti con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti e le sue delibere sono valide se assunte dalla maggioranza degli effettivi partecipanti al singolo incontro. Il consiglio direttivo potrà riunirsi a mezzo di supporto informatico che consenta la corretta identificazione dei partecipanti.

Nel caso si renda impossibile la costituzione di un valido incontro del consiglio direttivo, anche a seguito di ripetuti tentativi, è convocata dai consiglieri attivi l'assemblea dei soci finalizzata alla ricostituzione del Consiglio stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16.

Il presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie, sia straordinarie. È nominato all'interno del consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio con la maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente sovrintende all'attuazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione. Rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi per fatti o atti riguardanti l'intera associazione. Sovrintende alle pubbliche relazioni, all'amministrazione, all'economia e al buon ordine dell'associazione. Il presidente convalida con la sua firma, apposta in calce ai verbali, le decisioni e i regolamenti interni approvati dal consiglio direttivo o dall'assemblea, e firma tutti gli atti relativi all'associazione. In caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del consiglio direttivo nella prima seduta utile. In caso d'assenza temporanea del presidente le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.

Articolo 17.

Il vice presidente

Il vice presidente, qualora presente, è nominato all'interno del consiglio direttivo. Il suo mandato può essere revocato su proposta del presidente, che deve giustificare le motivazioni al consiglio direttivo, che decide in via definitiva.

Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

In caso di dimissioni o revoca del vice presidente il consiglio direttivo, ove tale figura risulti necessaria, provvede alla nomina di un nuovo vice presidente.

Articolo 18.

Il segretario

Il segretario è nominato all'interno del consiglio direttivo. Sono sue attribuzioni:

la redazione dei verbali delle adunanze dell'assemblea dei soci e degli incontri del consiglio direttivo;

curare gli aspetti amministrativi dell'associazione;

convocare e presiedere assemblea e consiglio direttivo in caso di impedimento o inadempimento di presidente e vicepresidente;

tenere e aggiornare i libri dell'associazione.

In caso di dimissioni o revoca del segretario il consiglio direttivo provvede alla nomina di un nuovo segretario; in vacanza di nomina del segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al consiglio direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore. Il segretario può assumere contemporaneamente anche la carica di tesoriere.



Articolo 19.

Il tesoriere

Il tesoriere è nominato all'interno del consiglio direttivo. Sono sue attribuzioni:

- curare le disponibilità finanziarie dell'ente e verificare in merito alla corresponsione delle quote sociali da parte dei soci, coordinandosi con il segretario;
- eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell'associazione;
- curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell'associazione;
- predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a consiglio direttivo e assemblea dei soci per il seguito di competenza.

In caso di dimissioni o revoca del tesoriere il consiglio direttivo provvede alla nomina di un nuovo tesoriere; in vacanza della nomina di tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al consiglio direttivo dell'associazione, che potrà indicare un referente pro tempore.

Articolo 20.

L'Organo di controllo

L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, di cui all'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo al realizzarsi delle relative condizioni.

Esercita le verifiche previste dal codice del Terzo settore e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida del codice del Terzo settore.

L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei Revisori legali.

L'assemblea ordinaria dei soci delibera in merito alla sua istituzione e composizione e alla forma collegiale o monocratica. Ogni altro incarico all'interno dell'associazione è incompatibile con la nomina a organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono assistere, su invito del presidente, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Articolo 21.

Organo di revisione legale dei conti

L'assemblea nomina, solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'organo di revisione legale dei conti, formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che tale funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 22.

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è organo facoltativo dell'associazione e la sua creazione è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina anche la composizione. È composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. È validamente costituito con la presenza di tre dei suoi membri e le sue decisioni sono valide con la maggioranza dei presenti. L'incarico nel collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'associazione.

Compito del collegio dei probiviri è chiarire ogni dubbio interpretativo in merito ai documenti costitutivi dell'associazione, risolvere ogni controversia dovesse incorrere tra i soci, ed esercita, su istanza di parte, l'azione disciplinare nei confronti dei soci e può irrogare sanzioni da sottoporre a ratifica dell'assemblea ordinaria, accerta in merito a conflitti di interesse e incompatibilità relativi a nomine e incarichi associativi, esprime parere internamente vincolante di legittimità, ove richiesto, su atti e regolamenti interni.

Articolo 23.

Bilancio d'esercizio e libri sociali obbligatori

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. In casi straordinari il consiglio direttivo può posticipare tale termine di un massimo di ulteriori trenta giorni. Dopo l'approvazione in assemblea, il consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 presso il Registro. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e l'informativa sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. (Ovvero: registro dei soci, libro dei verbali del consiglio direttivo e delle assemblee e registro dei volontari).

Articolo 24.

Scioglimento dell'associazione

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 25.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice del Terzo settore, al Codice civile e alla vigente normativa in materia, se compatibili.